



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino

SECONDARIA I GRADO

-Marzo 2013-

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89
- D.M. 26 marzo 2009, n. 37



LA NORMA

Art. 11, D.P.R. n. 81/2009

I comma

*“Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni associate sono costituite, di norma, con **non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28** qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non superi le **30 unità.**”*

II comma

*“Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il **numero medio** di alunni*



*per classe sia **pari o superiore a 20 unità**. In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.''*

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

NON MENO DI **18** - NON PIÙ DI **27 ALUNNI** (**MAX 28** IN CASO DI RESTI)
In caso di un'**UNICA PRIMA** → **MAX 30 ALUNNI**

CLASSI SECONDE E TERZE

Il numero delle seconde e delle terze DEVE essere **pari a quello delle classi di provenienza** purchè il **numero medio** degli alunni per classe sia **pari o**



superiore a **20 unità**. In caso contrario valgono i criteri generali dettati per le classi prime.

SPECIFICITÀ

LE **SPECIFICITÀ** NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI RIGUARDANO:



ALUNNI DISABILI



ISTITUTI SITUATI NEI **COMUNI MONTANI** E NELLE ZONE
CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI **MINORANZE LINGUISTICHE**



PLURICLASSI



CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Art. 5, II comma, D.P.R. 81/2009

*“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado [...] sono costituite, **di norma, con non più di 20 alunni** purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”*



ZONE MONTANE - MINORANZE LINGUISTICHE-PLURICLASSI

Art. 11, D.P.R. n. 81/2009

III comma

*“Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque **non al di sotto di 10**, nelle scuole e nelle sezioni associate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.”*

IV comma

*“Nelle scuole e nelle sezioni associate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate dalle minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che **non possono contenere più di 18 alunni** [...]”*



N. B.

SEZIONE ASSOCIATA

Situata in un **comune diverso** da quello della sede principale e dotata di un **proprio organico**

SUCCURSALE

Situata nella **stesso comune** della sede principale con cui forma un **unico organico**



TEMPO SCUOLA

Art. 5, D.P.R. n. 89/2009

I comma

*“L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di complessive **990 ore**, corrispondente a **29 ore settimanali**, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel **tempo prolungato** il monte ore è determinato in **36 (37) ore elevabili fino a 40** comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.”*

III comma

*“Le **classi a “tempo prolungato”** sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate [...]”*



SECONDARIA I GRADO

–Marzo 2013–

	TEMPO NORMALE (Orario settimanale)	TEMPO PROLUNGATO (Orario settimanale)
ITALIANO STORIA GEOGRAFIA (A043)	9	15
MATEMATICA E SCIENZE (A059)	6	9
TECNOLOGIA (A033)	2	2
INGLESE (A345)	3	3
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE A245; TEDESCO A545; SPAGNOLO A445)	2	2
ARTE E IMMAGINE (A028)	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (A030)	2	2
MUSICA (A032)	2	2
APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE (A043)	1	
TOTALE	29 ORE (comprehensive dell'ora di approfondimento in materie letterarie ed esclusa l'ora di religione)	37 ORE (comprehensive della mensa, che è attività didattica a tutti gli effetti, ed esclusa l'ora di religione)



PRECISAZIONI SULL'ARTICOLAZIONE ORARIA

- L'insegnamento di “*Cittadinanza e Costituzione*” è inserito nell'area disciplinare storico-geografica;
- L'ora di *approfondimento di italiano* concorre alla costituzione della cattedra A043; **NON** si può formare una cattedra con le sole ore di approfondimento;
- La facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della *religione cattolica* viene esercitata dai genitori all'atto dell'iscrizione. Come precisato nella C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012, **tale scelta ha valore per l'intero corso di studi**, fatto salvo il diritto di modificarla per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di *attività alternative* è operata all'interno di ciascuna scuola all'inizio dell'anno scolastico.



Indipendentemente dalle scelte orarie effettuate dalle famiglie, **IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE CLASSI INIZIALI È DETERMINATO:**

TOTALE ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA : 27 (che è il numero degli alunni previsto per la formazione di una classe) = **N. CLASSI DA AUTORIZZARE**

Salva la presenza di alunni con disabilità che incide sulla formazione della classe costituita **di norma** da non più di 20 unità (art. 5, I co., D.P.R. n. 81/2009 cit.).

Si procede, quindi, all'individuazione delle classi sulla base degli orari richiesti dalle famiglie, pur sempre nel rispetto dei limiti delle risorse assegnate.



TEMPO PROLUNGATO
Art. 12, D.P.R. n. 81/2009

II comma

*“In mancanza di **servizi e strutture idonee** che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, **non sono autorizzate classi a tempo prolungato.**”*

III comma

“Nelle scuole e nelle sezioni associate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'art. 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.”



PRESUPPOSTI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

- ✚ Rispetto del **LIMITE DELLA DOTAZIONE ORGANICA** assegnata a ciascuna Provincia;
- ✚ Presenza di **STRUTTURE IDONEE E SERVIZI FUNZIONALI** allo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane.



CORSI A INDIRIZZO MUSICALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 3 maggio 1999 n. 124
- D.M. 6 agosto 1999, n. 201
- D.M. 26 marzo 2009, n. 37



FORMAZIONE DELLE CLASSI

LE NORME

Art. 2, D.M. 6 agosto 1999, n. 201

I comma

“Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i **criteri generali** dettati per la formazione delle classi, previa apposita **prova orientativo-attitudinale** [...]”

II comma

“Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in **quattro gruppi** per l'insegnamento di **quattro e diversi strumenti musicali**.”

III comma

“La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.”



PROVA ORIENTATIVO ATTITUDINALE

Il superamento della prova è ***condizione indispensabile*** per l'ammissione al corso dell'alunno che abbia fatto domanda di iscrizione.

La prova deve essere organizzata dalla singola istituzione scolastica in tempi utili a consentire alle famiglie di presentare una nuova domanda di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, in caso di mancato superamento della prova medesima ovvero di carenza di posti disponibili. Il termine di scadenza è quello fissato per le iscrizioni (**28 febbraio 2013**) **prorogabile fino a dieci giorni** (10 marzo 2013)_C.M. sulle iscrizioni n. 96/2012



DOTAZIONE ORGANICA

Art. 3, D.M. 6 agosto 1999, n. 2

I comma

*“Per ciascun corso [...] è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate **su tre classi.**”*

II comma

“Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.”



GLI STRUMENTI ATTIVATI PER CIASCUN CORSO SONO 4.

SONO PREVISTE **6 ORE PER STRUMENTO** SUDDIVISE SU **3 CLASSI** PER UN **TOT. DI 18 ORE**

IL TOTALE DELLE ORE DI STRUMENTO PER UN CORSO INTERO A INDIRIZZO MUSICALE È,
QUINDI, PARI A **72 ORE.**